

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PENSIONATI DI PALAZZOLO S/O – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita l'Associazione denominata "Associazione Pensionati di Palazzolo S/O – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", di seguito semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "Associazione Pensionati di Palazzolo S/O - APS".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Associazione di promozione sociale o APS. L'Associazione Pensionati di Palazzolo S/O, di seguito semplicemente Associazione, fissa la propria sede in Palazzolo sull'Oglio.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione, istituita con atto costitutivo il 20 ottobre 1976, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 2 novembre 1976 al n.1311 vol.4, è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto delle leggi in materia di Terzo Settore. Lo Statuto e gli eventuali Regolamenti vincolano alla loro osservanza tutti i soci; essi costituiscono la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo Statuto è interpretato secondo le regole della legislazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3

(Principi)

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, aconfessionale e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale. L'Associazione si atterrà esclusivamente ad una struttura democratica, all'elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative ed alla gratuità delle prestazioni fornite dai soci, i quali svolgono la propria attività in modo individuale e spontaneo. Vale il principio del voto singolo e non è ammesso il voto per corrispondenza. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4

(Finalità)

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale, esercitando in via prevalente attività di interesse generale aventi ad oggetto interventi e servizi sociali, prestazioni socio-sanitarie, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

In particolare l'Associazione si prefigge:

1. l'assistenza a persone disagiate ed in particolare agli anziani, ponendo in essere interventi di stimolo, socio e fisico attivanti, orientati alla prevenzione e alla riabilitazione globale, nei momenti di necessità e disagio sia fisico, sia psicologico;
2. l'organizzazione di attività sociali, culturali e ricreative rivolte agli anziani e alle altre fasce di popolazione, per uno scambio generazionale proficuo e qualificato, che consenta una maggiore integrazione dell'anziano nella società;
3. animazione e occupazione del tempo libero degli anziani e pensionati;



4. attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni -anche di volontariato- e con enti pubblici e privati operanti nel medesimo ambito;

5. ogni altra attività idonea od opportuna al raggiungimento delle predette finalità.

L'Associazione intende inoltre svolgere attività secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale, nei limiti ex lege previsti. L'Associazione potrà porre in essere attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

ART. 5

(Ammissione di Soci e Volontari)

Sono soci dell'Associazione i pensionati e gli anziani e coloro che, condividendone le finalità, s'impegnano per realizzarle, versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta. In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 6

(Diritti e doveri dei soci)

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio. L'adesione all'Associazione comporta per il socio maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea; in particolare al socio è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale di volontari, iscritti in un apposito Registro. L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti dal Regolamento. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 7

(Esclusione)

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa. Il socio che viola le norme statutarie o



Abdo M. el
Daniella Piantani

regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Il socio moroso per il mancato pagamento della quota associativa per due esercizi consecutivi, è escluso di diritto senza la necessità di ulteriore delibera. Nel caso l'escluso non condivide le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 8 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo e di Revisione Legale, nei casi previsti dalla Legge.

Le cariche sociali sono gratuite.



ART. 9 (L'Assemblea)

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente. In assenza di entrambi è presieduta da un socio nominato dall'Assemblea. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

ART. 10 (Convocazione)

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro la fine del mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. L'Assemblea è convocata almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione mediante avviso affisso nella sede sociale, nei Centri Diurni, e mediante manifesti murali, che dovranno essere affissi in più parti della Città. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dell'Assemblea è a disposizione per la visione di tutti i soci che ne fanno richiesta scritta. La richiesta da parte del socio di rilascio di copia del verbale dell'Assemblea deve essere motivata ed è soddisfatta a spese del richiedente.

ART. 11 (Assemblea ordinaria)

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- e) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;

Quella Pianta

Aldo M. de

- g) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 29 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- h) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- i) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12 **(Assemblea straordinaria)**

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti o rappresentati. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci presenti o rappresentati sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 13 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è composto da n. 15 membri, eletti dall'assemblea tra i soci, per la durata di anni tre e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile dopo le elezioni, elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Segretario dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo, alla prima seduta utile, compete pure la nomina dei Responsabili dei diversi Centri Diurni. I responsabili dei Centri Diurni, a loro volta, individueranno tra i soci i propri collaboratori. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. I Consiglieri che abbiano cumulato n.3(tre) assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio, si devono intendere decaduti dalle proprie cariche. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal VicePresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti i soci che ne abbiano motivata ragione alla visione. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

In particolare compete al Consiglio Direttivo:



Alde Meloni
Ornella Fiorani

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando la spesa;
- organizzare eventi straordinari per promuovere l'attività dell'Associazione e raccogliere fondi per la stessa;
- coordinare l'attività dei vari centri e valutarne periodicamente l'andamento;
- redigere i Regolamenti riguardanti l'organizzazione e la gestione dei vari centri, in accordo con i responsabili dei centri stessi e i loro collaboratori;
- assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio.

Il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea. Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione entro trenta giorni, con altre persone ritenute idonee, da scegliere, di norma, fra i non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti nell'elezione. I membri così cooptati dovranno essere ratificati dalla prima Assemblea utile e dureranno in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo. Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 14 (Il Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione verso i terzi ed in giudizio. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età. Il Presidente dura in carica tre anni. L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente. Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma. Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 (Il VicePresidente)

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 16
(Il Segretario)

Il Segretario è responsabile della custodia e della conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, nonché dei verbali degli organi di cui al presente Statuto. Egli svolge anche la funzione di tesoriere, esegue compiti di natura amministrativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

ART. 17
(I Responsabili dei Centri)

I Responsabili dei Centri Diurni, nominati dal Consiglio Direttivo, provvedono insieme ai loro collaboratori alla gestione dei singoli centri secondo quanto stabilito dal Regolamento e nei limiti delle competenze loro attribuite dal Consiglio Direttivo stesso.

ART. 18
(L'Organo di controllo)

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge, e si compone di tre membri effettivi. L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma II del Codice Civile. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali, o su determinati affari. Qualora previsto dalla Legge, all'organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

ART. 19
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

ART. 20
(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede stessa e può essere consultato dai soci. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari. Le convenzioni sono stipulate previa delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 21
(Divieto di distribuzione degli utili)

All'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ai fondatori, agli associati, ai lavoratori ed ai collaboratori, nonché agli amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali comunque denominati, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, può essere utilizzato esclusivamente nel perseguimento delle finalità di utilità sociale, nello svolgimento dell'attività statutaria, il tutto come meglio precisato all'art. 4 del presente statuto.

ART. 22
(Quota associativa e proventi derivanti da attività marginali)

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce nel bilancio dell'Associazione.

ART. 23
(Bilancio)

Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio d'esercizio e un bilancio preventivo. L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le finalità statutarie. Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale. Il bilancio d'esercizio e preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio al quale si riferisce il consuntivo. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 24
(Libri Sociali obbligatori)

L'associazione tiene:

Quella. Frantoni

Ado Mich

- Il Registro dei Volontari;
- Il Libro degli Associati;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se esistente;
- Il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo, il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie. Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

ART. 25

(Dipendenti e collaboratori)

L'Associazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del presente Statuto, può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti per legge. I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento adottato dall'Associazione stessa. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di Regolamento, assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione dei soci e dei Volontari)

I volontari dell'associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 27

(Responsabilità dell'Associazione)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 29

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, gli associati, i lavoratori, i collaboratori, gli amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto, e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altre Associazioni di promozione sociale secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 30

(Clausola compromissoria)

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.



Aldo M. Ch...
 Direttore Provinciale di Brescia
 Ufficio di Chiusa di San Giovanni

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto e approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Pensionati di Palazzolo S/O APS in data 23 novembre 2017

Il Presidente
Ornella Piantoni

Il Segretario
Aldo Micheloni

Ornella Piantoni

Aldo Micheloni



Registrato a CHIARI

il 12/12/2017

al n. 22 serie 3

scatti € 202,00

IL DIRETTORE

Il Funzionario Tributario
(*Maria Maiorino*)